CAMERA DEI DEPUTATI N. 1956-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE **TOZZI CONDIVI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 dicembre 1955 (*Stampato n. **100***)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VANONI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GAVA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 dicembre 1955

—

Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali

Presentata alla Presidenza il 12 febbraio 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La necessità che agli amministratori comunali e provinciali venisse concessa una indennità a ristoro del tempo rubato alle loro occupazioni ed alle spese sostenute per il servizio pubblico non è da discutere. Si poteva discutere sulle modalità da seguire. In un primo tempo ci si era avvalsi del criterio della *vacatio legis*, per modo che gli amministratori dei singoli enti locali provvedevano a farsi liquidare, con regolare delibera, una determinata indennità, lasciando alla facoltà degli Organi tutori di approvare, respingere o modificare. Questo criterio, se lasciava apparentemente più autonomo l'ente, in effetti, creava possibilità di disparità tra provincia e provincia, tra ente ed ente.

Ma, oltre a ciò, lasciava gli amministratori più delicati e più sensibili nella incertezza di chiedere indennità o compensi, eliminando

così cittadini dall'amministrazione della cosa pubblica, soltanto perché, nella impossibilità finanziaria di potere sacrificare il reddito derivante dal loro lavoro privato, preferivano rinunciare.

Pertanto, da parte del Governo, si è presentato un disegno di legge, già esaminato ed approvato dal Senato, disegno nel quale ha prevalso il criterio della fissazione di una determinata indennità massima a seconda della importanza dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali, seguendo il criterio, oramai comune, della popolazione. Il Senato, nell'approvarlo, ha voluto però che tale liquidazione dell'indennità fosse facoltativa. La prima Commissione della Camera non ha creduto di accogliere tale criterio e si è invece espressa per la formula positiva. È questo l'emendamento principale e di fondo. Gli altri emendamenti hanno portato un ragionevole e logico aumento per le ultime tre categorie dei Comuni più importanti nei quali un sindaco, materialmente, non può espletare più alcuna attività privata: gli aumenti sono di lire 20.000 per i comuni fino a 250.000 abitanti, di lire 30.000 per i comuni fino a 50.000 abitanti e di lire 50.000 per i comuni superiori. Analogo aumento è stato deliberato per gli assessori, con la clausola che, per i comuni più importanti, l'indennità non possa essere superiore alla metà di quella del sindaco. Si è data poi una dizione, in conformità alle modifiche apportate agli articoli 1 e 2, all'articolo 3, riguardante le indennità per i presidenti di provincia e per gli assessori. La Commissione Finanza e Tesoro, nel mentre aveva dato parere favorevole al testo approvato dal Senato, ha creduto di dare parere contrario agli emendamenti approvati dalla I Commissione.

Il testo, così come è stato approvato dalla I Commissione, invece, presenta modifiche tali che lo rendono più rispondente alle finalità che il Governo stesso si era proposte ed ai desideri più volte espressi dalle Associazioni dei Comuni e delle Province. Pertanto il nuovo testo si raccomanda alla Vostra approvazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Ai sindaci dei comuni può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale, entro i seguenti limiti:

1°)	comuni	fino		a	1.000	ab.:	fino a L.	5.000
2°)	»	da	1.001		3.000	»	» »	10.000
3°)	»	»	3.001		10.000	»	» »	30.000
4°)	»	»	10.001		30.000	»	» »	50.000
5°)	»	»	30.001		100.000	»	» »	70.000
6°)	»	»	100.001		250.000	»	» »	100.000
7°)	»	»	250.001		500.000	»	» »	130 000
8°)	»	con	oltre		500.000	»	» »	150 000

Il limite previsto al numero 5 si applica anche ai sindaci di comuni che, pur avendo popolazione inferiore a 30.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia.

L'indennità suddetta, qualora non venga attribuita al sindaco, può essere assegnata, nei limiti indicati nel primo comma, all'assessore anziano o delegato.

ART. 2.

All'assessore anziano o delegato di comuni con popolazione superiore ai 10.000

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Ai sindaci dei comuni è corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale, entro i seguenti limiti:

1°)	comuni	fino		a	1 000	ab.	fino a L.	5.000
2°)	»	da	1.001		3.000	»	» »	10 000
3°)	»	»	3.001		10.000	»	» »	30.000
4°)	»	»	10.001		30.000	»	» »	50.000
5°)	»	»	30.001		100.000	»	» »	70 000
6°)	»	»	100.001		250.000	»	» »	120.000
7°)	»	»	250.001		500.000	»	» »	160 000
8°)	»	con	oltre		500 000	»	» »	200.000

Identico.

Identico.

ART. 2.

Identico.

abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale, con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore ai due terzi di quella assegnata al sindaco.

Agli altri assessori, sia effettivi, sia supplenti, di comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia può essere corrisposta, e sempre con i criteri indicati nell'articolo 1, la stessa indennità mensile, in misura non superiore al terzo di quella assegnata al sindaco.

ART. 3.

A]presidente, all'assessore anziano, e agli assessori delle Amministrazioni provinciali può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio provinciale entro i limiti previsti dagli articoli 1 e 2, rispettivamente per il sindaco, l'assessore anziano o delegato e gli altri assessori, secondo la categoria cui appartiene il comune capoluogo.

ART. 4.

Le indennità previste dalla presente legge non possono cumularsi fra loro, né con le indennità parlamentari, né con gli assegni, indennità, medaglie o gettoni di presenza, derivanti da incarichi conferiti dal comune o dalla provincia.

ART. 5.

Le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali con le quali vengono corrisposte le indennità di carica previste dalla presente legge, entro i limiti indicati negli articoli 1 e 2, sono soggette al solo controllo di legittimità del prefetto, a' termini degli articoli 3 e 12 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

ART. 6.

Al presidente, all'assessore anziano, agli assessori ed ai consiglieri delle Amministrazioni provinciali, qualora risiedano fuori del capoluogo, spetta il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute della Giunta e del Consiglio. Ai consiglieri spetta, inoltre, il rimborso delle spese di soggiorno nella misura di lire 2.000 per ciascun giorno di seduta, elevate a lire 3.000 qualora si renda necessario il pernottamento ne capoluogo.

Agli altri assessori, sia effettivi, sia supplenti, di comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia può essere corrisposta, e sempre con i criteri indicati nell'articolo 1, la stessa indennità mensile, in misura non superiore alla metà di quella assegnata al sindaco.

ART. 3.

Al presidente delle Amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio provinciale entro i limiti previsti dall'articolo 1, secondo la categoria cui appartiene il comune capoluogo. All'assessore anziano e agli assessori delle Amministrazioni provinciali può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio provinciale entro i limiti previsti dall'articolo 2.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.